



Sent. n. 129/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

- Dott. Alberto MINGARELLI Presidente

- Dott. Andrea MAZZIERI Primo Referendario

- Dott. Andrea COSTA Referendario

nella camera di consiglio del 10 aprile 2024, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37460** del registro di Segreteria, relativo al conto

giudiziale n. 18447 reso dal Sig.:

- **Remo COPPOLA**, nato a Veglie (LE), il 15 luglio 1954, residente a

Veglie (LE), alla Via G. Galilei, n. 21, codice fiscale CPP RME 54L15

L711W, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluigi Manelli ed elettivamente

domiciliato presso il suo Studio, in Lecce, alla Via L. Ariosto, n. 43.

Vista la relazione del Magistrato relatore n. 408/2023.

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 10 aprile 2024 - relatore il Primo

Referendario Dott. Andrea MAZZIERI e Segretario del Collegio la Dott.ssa

Maria Teresa SAVINO - il Pubblico Ministero, nella persona del S.P.G.

Dott. Daniele GIANNINI e l'Avv. Gianluigi MANELLI per l'agente

contabile.

FATTO

	In data 2 novembre 2023, il Magistrato relatore ha depositato la relazione n.	
	408/2023 in ordine al conto giudiziale n. 18447 (depositato il 14 giugno	
	2022) presentato dal Sig. Remo COPPOLA - quale economo del Comune di	
	Veglie (LE) - per la gestione economale relativa all'esercizio finanziario	
	2021.	
	Il Magistrato relatore ha rappresentato che, sul piano formale, il conto	
	presenta le criticità relative all'assenza dell'attestazione di parifica	
	(evidenziando come ciò comporterebbe la declaratoria di	
	improcedibilità/irregolarità della gestione contabile) ed all'assenza di un	
	formale atto di conferimento delle funzioni nei riguardi dell'economo	
	(evidenziando come ciò comporterebbe una declaratoria d'irregolarità per	
	contrasto con l'art. 153, comma 7, e con l'art. 233, comma 2, lett. a, D.Lgs.	
	267/2000).	
	Il Magistrato relatore ha, altresì, osservato che, sul piano sostanziale, il conto	
	presenta i seguenti profili di irregolarità senza addebito:	
	i) l'inammissibile utilizzo dei rimborsi trimestralmente ricevuti	
	dall'economo, trattandosi di modalità operativa non contemplata dal	
	regolamento di contabilità <i>pro tempore</i> applicabile ed approvato con	
	deliberazione di consiglio comunale n. 58 del 29 ottobre 1997;	
	ii) l'assenza di uno specifico provvedimento della Giunta comunale recante	
	la determinazione del fondo economale e la sua successiva erogazione,	
	con conseguente impossibilità di esprimere un giudizio di regolarità in	
	merito alla spesa sostenuta annualmente rispetto alla dotazione iniziale,	
	in quanto l'economo, nell'esercizio 2021, ha speso la somma di Euro	
	5.073,10 a fronte di un'anticipazione di Euro 3.000,00;	
	2	

	iii) l'irregolare compilazione del registro di cassa dell'esercizio 2021, in	
	quanto la parte dedicata ai rimborsi presenta alcune discrasie rispetto	
	alla documentazione in atti e, segnatamente, l'erronea indicazione	
	dell'importo dei mandati nn. 862, 865 e 1580;	
	iv) l'annotazione delle spese sul registro di cassa a chiusura dell'esercizio	
	effettuata senza seguire l'ordine cronologico ed in violazione di quanto	
	prescritto dall'art. 108, comma 4, lett. c, del regolamento di contabilità	
	<i>pro tempore</i> applicabile;	
	v) l'omessa presentazione, al responsabile del servizio finanziario, della	
	situazione aggiornata di cassa prescritta dall'art. 108, comma 4, lett. e)	
	del regolamento di contabilità <i>pro tempore</i> applicabile.	
	Il Magistrato relatore ha, quindi, proposto il deferimento del conto giudiziale	
	n. 18447 all'esame del Collegio ai fini della declaratoria di	
	improcedibilità/irregolarità - salvo diverse ed ulteriori valutazioni -	
	chiedendo di darne comunicazione al Procuratore Regionale per quanto di	
	propria competenza.	
	Con messaggio di posta elettronica certificata del 4 dicembre 2023, il	
	Comune di Veglie (LE) ha trasmesso copia della relazione del Magistrato	
	relatore n. 408/2023, del verbale del revisore e del decreto presidenziale di	
	fissazione d'udienza notificati al Sig. Remo COPPOLA in data 9 novembre	
	2023.	
	In data 15 febbraio 2024, il Pubblico Ministero ha depositato le proprie	
	conclusioni ex art. 148 c.g.c., nelle quali - richiamati i profili sostanziali	
	illustrati nella relazione del Magistrato relatore n. 408/2023 - ha invocato la	
	declaratoria d'irregolarità della gestione economale relativa all'anno 2021	
	3	

	del Comune di Veglie (LE) nonché l’assegnazione all’Amministrazione di	
	un termine, non superiore a 90 giorni dalla comunicazione della decisione,	
	per il superamento delle rilevate criticità, da verificare in successiva udienza.	
	In data 12 marzo 2024, il Comune di Veglie (LE) ha depositato copia della	
	determinazione del Responsabile del Settore Economico-Finanziario e	
	Tributi n. 185 del 12 marzo 2024 recante la parificazione dei conti degli	
	agenti contabili (Gestione economale, Tesoriere e Gestione accertamento e	
	liquidazione Tosap/Icp nonché diritti sulle pubbliche affissioni) per gli	
	esercizi 2020 e 2021 unitamente a copia dei conti suddetti.	
	In data 12 marzo 2024, la Segreteria del Magistrato relatore ha depositato	
	copia del regolamento di contabilità del Comune di Veglie (LE) approvato	
	con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 29 ottobre 1997.	
	Nella pubblica udienza del 13 marzo 2024, il Pubblico Ministero si è	
	riportato alle conclusioni rassegnate, mentre il Dott. Cosimo ALEMANNO,	
	Responsabile del Settore Economico-finanziario e Tributi del Comune, si è	
	riportato alla determina di parifica depositata.	
	Con ordinanza n. 20/2024 depositata il 14 marzo 2024, questa Sezione ha	
	disposto il rinvio dell'udienza per consentire all'Agente contabile,	
	all’Amministrazione ed alla Procura Regionale di prendere visione della	
	documentazione depositata <i>in limine</i> nonché di formulare le rispettive	
	deduzioni.	
	In data 19 marzo 2024, il Comune di Veglie (LE) ha depositato copia del	
	nuovo regolamento di contabilità e della deliberazione consiliare di	
	approvazione dello stesso nonché copia della determina di collocamento in	
	quiescenza del Sig. Remo COPPOLA a far data dal 1° agosto 2021.	
	4	

	Il Sig. Remo COPPOLA si è costituito in giudizio con memoria depositata in	
	data 8 aprile 2024, nella quale ha eccepito:	
	i) di aver svolto, dall’anno 1992 al pensionamento, l’incarico di economo	
	del Comune di Veglie (LE) giusta deliberazione di Giunta comunale n.	
	353 dell’8 ottobre 1992 e di aver assunto, dall’anno 1996, il ruolo di	
	agente contabile, in forza della deliberazione di Giunta comunale n. 235	
	del 18 aprile 1996;	
	ii) la sanatoria delle asserite irregolarità riscontrate in sede di verifica	
	contabile per effetto dei provvedimenti amministrativi <i>medio tempore</i>	
	adottati e, in particolare, della delibera di Consiglio comunale n. 47 del	
	30 novembre 2022 relativa all'adozione del nuovo regolamento di	
	contabilità nonché della determinazione del Responsabile del Settore	
	Economico-Finanziario n. 185 del 12 marzo 2024 recante la parifica dei	
	conti per gli anni 2020 e 2021;	
	iii) la correttezza del proprio operato, fatte salve minime imprecisioni nel	
	riportare i dati, e l'assenza di ammanchi per l'Ente attesa la perfetta	
	corrispondenza tra entrate (reversali) ed uscite (mandati di pagamento);	
	iv) la costituzione, di anno in anno, di un fondo economale di Euro 3.000,00	
	e l'utilizzo dello stesso come partita di giro per le spese correnti;	
	v) la registrazione delle spese in ordine cronologico sul registro “ <i>Conto</i>	
	<i>Mensile, Gestione anticipazioni e pagamenti piccole spese</i> ”, ad	
	eccezione di quelle sostenute per esigenze di servizio indifferibili	
	tramite gli operatori e su disposizione dei Responsabili di Settore, con	
	successiva informativa all’economo - il quale provvedeva all’anticipo	
	della relativa somma previa verifica dell’esattezza degli importi e della	
	5	

	corrispondenza degli stessi al servizio o al bene acquistato - ed	
	inevitabile allocazione della spesa in violazione del criterio cronologico,	
	ferma la sussistenza di un beneficio per l'Ente;	
	vi) la ricostituzione, nel corso dell'esercizio, del fondo economale messo a	
	disposizione (Euro 3.000,00) e ridottosi in conseguenza delle spese <i>pro</i>	
	<i>tempore</i> sostenute, con successiva imputazione delle somme anticipate	
	nei capitoli di spesa dei Settori richiedenti e rappresentazione di una	
	spesa superiore rispetto all'ammontare del fondo <i>de quo</i> , qualificabile	
	tuttavia come anomalia meramente formale;	
	vii) di aver provveduto, una volta conclusa la gestione economale relativa	
	alla prima parte dell'esercizio 2021, al rimborso dell'ultima	
	anticipazione di Euro 2.750,80 (oggetto della reversale n. 1429) e della	
	residua somma non utilizzata di Euro 249,20 (oggetto della reversale n.	
	1439) per un totale di Euro 3.000,00 corrispondente all'ammontare del	
	fondo economale costituito con il mandato n. 229 del 2 febbraio 2021.	
	La difesa del ricorrente ha, quindi, chiesto il rinvio del giudizio ad altra	
	udienza, ove ritenuto necessario, ed in ogni caso l'adozione di un	
	provvedimento di discarico in favore dell'agente contabile, sul rilievo	
	dell'assenza di irregolarità nei conti.	
	Nella pubblica udienza del 10 aprile 2024, il Pubblico Ministero ed il	
	difensore dell'agente contabile hanno chiesto il discarico del Sig. Remo	
	COPPOLA.	
	Il giudizio, all'esito della discussione, è stato trattenuto per la decisione.	
	DIRITTO	
	1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'esame del conto giudiziale n. 18447,	
	6	

	presentato dal Sig. Remo COPPOLA - quale economo del Comune di Veglie	
	(LE) - per la gestione gestione dell'anticipazione delle piccole spese nei	
	primi sette mesi dell'esercizio finanziario 2021, atteso che la rendicontazione	
	effettuata afferisce all'arco temporale intercorrente tra il 1° gennaio 2021 ed	
	il 31 luglio 2021.	
	2. In via preliminare, rileva il Collegio che è possibile procedere all'esame	
	del conto giudiziale, avuto riguardo al fatto che, nel corso del giudizio, il	
	Comune di Veglie (LE) ha depositato - in data 12 marzo 2024 - copia della	
	determina del Responsabile del Settore Economico-Finanziario e Tributi n. 3	
	del 12 marzo 2024 recante la parifica del conto in esame.	
	Quanto precede, in disparte dal rilievo per cui la copia cartacea del conto	
	suddetto acquisita nel corso dell'istruttoria reca - oltre alla sottoscrizione	
	dell'agente contabile - la firma del Responsabile del Servizio Finanziario	
	dell'Ente, il quale ha apposto il visto di regolarità.	
	Elemento, questo, che di per sé consente di procedere all'esame della	
	gestione economale, in quanto <i>“La “parificazione” è una dichiarazione</i>	
	<i>certificativa, quale risultante procedimentale, della concordanza dei conti</i>	
	<i>(appositamente riveduti) con le scritture detenute dall'Amministrazione, che</i>	
	<i>per quelle locali viene fatta coincidere con il visto di regolarità</i>	
	<i>amministrativo-contabile rilasciato all'esito della fase di verifica o controllo</i>	
	<i>amministrativo”</i> (cfr. Corte dei conti, SS.RR. cons., 11 settembre 2020, n.	
	12).	
	3. Ritiene, inoltre il Collegio che - avendo l'Ente locale prodotto, nel corso	
	dell'istruttoria, una copia del conto giudiziale munita della firma grafica del	
	Sig. Remo COPPOLA - l'assenza della firma digitale dell'agente contabile	

	nella copia del conto depositata telematicamente non costituisca elemento	
	ostativo all'esame della gestione economale <i>de qua</i> .	
	4. La qualifica del Sig. Remo COPPOLA come agente contabile discende	
	dalla deliberazione di Giunta comunale n. 353 dell'8 ottobre 1992 recante la	
	nomina dello stesso quale economo del Comune di Veglie (LE).	
	In merito, è appena il caso di evidenziare che l'art. 99, comma 1, del	
	regolamento di contabilità <i>pro tempore</i> vigente assegna all'economo la	
	competenza al pagamento delle spese minute ed urgenti, legittimandolo al	
	maneggio del denaro dell'Ente.	
	Ne discende l'infondatezza dell'affermato profilo di irregolarità del conto	
	giudiziale per violazione dell'art. 153, comma 7, e dell'art. 233, comma 2	
	lett. a, D.Lgs. 267/2000.	
	Quanto precede, in disparte dal rilievo per cui la posizione dell'agente	
	contabile di fatto - derivante dal maneggio del pubblico denaro - è comunque	
	equiparata, sul piano degli obblighi di rendicontazione, a quella dell'agente	
	contabile di diritto, essendo il giudizio di conto finalizzato all'accertamento	
	della regolarità dell'operato del contabile e dell'eventuale debito derivante	
	dal mancato scarico di costui (v. Corte dei conti, I ^a Sez. Giur. App., 4	
	luglio 2020, n. 155).	
	5. Tanto precisato, è possibile procedere all'esame dei rilievi del Magistrato	
	relatore sulla gestione in oggetto.	
	5.1. L'irregolarità del conto giudiziale discende, in primo luogo, dalla	
	violazione del ciclo di gestione della cassa economale quale delineato e	
	disciplinato dagli artt. 99 ss. del regolamento di contabilità del Comune di	
	Veglie (LE), richiamato dal Magistrato relatore ed approvato con	
	8	

	deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 29 ottobre 1997.	
	5.1.1. Nello specifico, è fondato il rilievo inerente all’irregolarità della	
	gestione economale in ragione della reintegrazione delle disponibilità	
	dell’economo disposta con le determinazioni del responsabile del Settore	
	Economico Finanziario e Tributi n. 165 del 12 aprile 2021 (per Euro	
	2.322,30) e n. 374 del 29 luglio 2021 (per Euro 2.750,80).	
	Infatti, il menzionato regolamento di contabilità prevede, all’art. 107, commi	
	1, 2 e 3, che: <i>“Entro il mese di dicembre precedente l’esercizio di</i>	
	<i>riferimento, la Giunta Comunale determina con propria deliberazione e in</i>	
	<i>riferimento ai singoli interventi l’entità delle anticipazioni che possono</i>	
	<i>essere effettuate alla cassa dell’Economato per le esigenze ordinarie</i>	
	<i>nell’esercizio successivo. In caso di insufficienza può procedersi, in corso di</i>	
	<i>esercizio, a successive integrazioni delle anticipazioni della predetta cassa.</i>	
	<i>La deliberazione ha l’effetto di costituire impegno sugli stanziamenti</i>	
	<i>considerati. Al responsabile della suddetta cassa all’inizio di ogni esercizio</i>	
	<i>viene effettuata una anticipazione determinata annualmente dalla Giunta</i>	
	<i>Comunale”.</i>	
	Siffatta previsione è pienamente in linea con il principio per cui <i>“nell’ambito</i>	
	<i>della gestione di risorse pubbliche, le spese economali rappresentano una</i>	
	<i>deroga o eccezione rispetto alla programmazione degli acquisti e sono, in</i>	
	<i>linea di massima, dirette a fronteggiare esigenze impreviste, onde assicurare</i>	
	<i>il corretto funzionamento della struttura amministrativa senza interruzioni o</i>	
	<i>ritardi. [...] La caratteristica della non programmabilità e</i>	
	<i>dell’imprevedibilità deve perciò contraddistinguere le spese effettuate per il</i>	
	<i>tramite del fondo economale, per la cui gestione gli enti locali sono tenuti ad</i>	
	9	

	<i>adottare un apposito regolamento (art. 153, c.7, T.U.E.L.) recante la</i>	
	<i>disciplina delle spese effettuabili tramite il fondo con la previsione: di un</i>	
	<i>limite di utilizzo dello stesso, delle modalità di stanziamento e di eventuale</i>	
	<i>reintegro del fondo, dell'importo massimo del singolo esborso effettuabile e</i>	
	<i>della tipologia delle spese sostenibili in ragione della loro urgenza ed</i>	
	<i>inerenza alle finalità istituzionali dell'ente" (v. Corte dei conti, Sez. Giur.</i>	
	<i>App. Sicilia, 2 ottobre 2023, n. 51).</i>	
	Orbene, in base al dato letterale dell'art. 107 del regolamento di contabilità	
	del Comune di Veglie (LE) <i>pro tempore</i> applicabile, la competenza	
	all'integrazione della cassa economale spettava alla Giunta comunale	
	dell'Ente, e non al responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi.	
	Osserva, in proposito, il Collegio che l'art. 99, comma 9, del menzionato	
	regolamento prevede che l'economo - al fine di ottenere il discarico delle	
	somme ottenute a titolo di anticipazione dei fondi - presenti il rendiconto al	
	Responsabile del Servizio Finanziario, ma non attribuisce a quest'ultimo la	
	competenza a disporre il contestuale reintegro della cassa economale.	
	5.1.2. Alla luce del rilievo che precede è, altresì, fondata la censura del	
	Magistrato relatore relativa all'impiego, per la gestione economale, di un	
	importo (Euro 5.073,10) superiore alla somma (Euro 3.000,00) all'uopo	
	stanziata per l'anno 2021 dalla Giunta comunale, secondo quanto è	
	desumibile dalla delibera n. 101 dell'8 ottobre 2021 recante l'approvazione	
	del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio suddetto.	
	5.2. È fondato il rilievo del Magistrato relatore in ordine all'erronea	
	compilazione del registro di cassa.	
	Deve, al riguardo, evidenziarsi che, ai sensi dell'art. 108, comma 4, lett. c,	
	10	

	del regolamento di contabilità <i>pro tempore</i> applicabile: “L’Economo [...] dovrà curare che sia costantemente aggiornato il giornale di cassa nel quale vanno registrati in stretto ordine cronologico, tutti i pagamenti e le riscossioni comunque effettuati”.	
	Nel caso di specie, dal raffronto tra i mandati economali ed il registro di cassa economale emergono le seguenti discrasie:	
	- l’annotazione del mandato n. 862 è effettuata per un importo errato, ovverosia per Euro 142,05 in luogo di Euro 173,30;	
	- l’annotazione del mandato n. 865 è effettuata per un importo errato, ovverosia per Euro 788,50 in luogo di Euro 782,50;	
	- l’annotazione del mandato n. 1580 è effettuata per un importo errato, ovverosia per Euro 480,80 in luogo di Euro 480,50.	
	5.3. Sono fondate le osservazioni del Magistrato relatore circa la violazione del criterio cronologico di registrazione dei pagamenti e delle riscossioni nel giornale di cassa (art. 108, comma 4, lett. c, del regolamento di contabilità).	
	Nello specifico, le irregolarità attengono:	
	- all’annotazione del pagamento della somma di Euro 80,00 oggetto di uno scontrino fiscale del 5 gennaio 2021 (buono n. 68) dopo un’operazione del 28 giugno 2021 (buono n. 67);	
	- all’annotazione del pagamento della somma di Euro 90,00 oggetto di uno scontrino fiscale del 1° febbraio 2021 (buono n. 69), dopo un’operazione del 28 giugno 2021 (buono n. 67).	
	Non conducono ad una differente determinazione del Collegio le deduzioni difensive dell’agente contabile in ordine alla violazione del criterio cronologico in ragione dei rimborsi <i>ex post</i> delle spese sostenute dagli	

	operatori per esigenze di servizio indifferibili, atteso che tale modalità	
	operativa non è contemplata dal regolamento di contabilità dell'Ente e, in	
	ogni caso, è inidonea a legittimare la violazione del criterio cronologico	
	nell'annotazione delle operazioni sul giornale di cassa.	
	5.4. Non può, invece, essere condiviso il rilievo del Magistrato relatore in	
	ordine all'omessa presentazione della situazione aggiornata di cassa prevista	
	dall'art. 108, comma 4, lett. e, del regolamento di contabilità, in forza del	
	quale: <i>“L'Economo [...] deve presentare al Servizio finanziario ogni</i>	
	<i>trimestre la situazione generale di cassa dalla quale dovranno risultare le</i>	
	<i>riscossioni e i pagamenti effettuati e la effettiva rimanenza di cassa”</i> .	
	In merito, osserva il Collegio che - per quanto attiene alla gestione del fondo	
	dell'economato - i verbali del revisore dei conti relativi alle verifiche	
	ordinarie della cassa effettuate nel primo semestre del 2021 recano in	
	allegato le comunicazioni indirizzate dal Rag. Remo COPPOLA al	
	Responsabile del Servizio Economico-Finanziario del Comune di Veglie	
	(LE) per rappresentare la consistenza della cassa economale alle date del 31	
	marzo 2021 e del 30 giugno 2021.	
	6. In conclusione, deve essere dichiarata l'irregolarità del conto giudiziale n.	
	18447 per i motivi di cui ai punti nn. 5.1., 5.2. e 5.3 che precedono.	
	7. La declaratoria di irregolarità del conto giudiziale in esame comporta la	
	condanna del Sig. Remo COPPOLA al pagamento delle spese di giudizio,	
	quali liquidate dalla Segreteria con nota in margine.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia,	
	definitivamente pronunciando nel giudizio di conto iscritto al n. 37460 del	
	12	

